



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 15/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2011, n. 1214

O.P.C.M. N° 3274/03 - D.P.C.M. N° 3685/03 - D.G.R. N° 153/04 -Allegato 2 - D.M. 14.01.2008, Punto 2.4.2 (Classi III-IV) - Individuazione degli “Edifici di interesse str.co e opere infr.li la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di prot.ne civile”.....

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. “Referente per le azioni regionali in materia di rischio sismico nelle costruzioni” e dal Dott. Domenico De Giosa, responsabile della A.P. “Raccordo funzionale e organizzativo”, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, Dirigente “ad interim” dell'Ufficio Sismico e geologico, riferisce quanto segue.

L'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 (suppl.) del 08.05.2003, all'art. 2, comma 3, ha introdotto il concetto, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Successivamente, in data 21.10.2003 con il D.P.C.M. n. 3685/03 “Disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica-”, vengono definite le tipologie di tali edifici di interesse strategico ed aventi rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso durante eventi sismici.

In ossequio a tali disposizioni normativi in data 02.03.2004 la Giunta Regionale con provvedimento n. 153, pubblicato sul BURP n. 33 del 18.03.2004, ha proceduto alla prima classificazione sismica del territorio regionale, individuando, tra l'altro, all'Allegato 2, le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi.

Successivamente, con D.M. 14.01.2008, sono state approvate le nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” che al punto 2.4.2 ha introdotto il concetto di “classi d'uso”, operando una suddivisione in quattro classi delle costruzioni, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso in presenza di azione sismica.

In particolare, il suddetto disposto normativo prevede la suddivisione delle costruzioni come di seguito riportato:

- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone.
- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.

- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi..
- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.

La successiva Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 617 del 02.02.2009 rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 21 ottobre 2003 per definizioni dettagliate delle Costruzioni di III e IV classe d'uso.

Inoltre con l'O.P.C.M. n° 3907/2010, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, è stata prevista all'art. 2 una linea di finanziamento per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici d'interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso.

In considerazione di quanto innanzi precede, si rende ragionevolmente opportuno e necessario, facendo riferimento alle tipologie di costruzione individuate con gli elenchi A e B dell'Allegato 2 della succitata

D.G.R. n.153/04, procedere ad una specificazione di dettaglio degli edifici aventi tali caratteristiche:

A) "Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile". Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi strategico e, quindi, ricadenti in classe IV ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Nomenclature Tecniche per le Costruzioni", sono individuabili come di seguito riportati:

A1. Strutture Ospedaliere e sanitarie

- a) Ospedali, case di Cura e strutture funzionali primarie annesse;
- b) Aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- c) Centrali operative 118.

A2. Strutture Civili

- a) Edifici destinati a centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile;
- b) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- c) Edifici destinati a sedi di Sale Operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, Croce Rossa Italiana);
- d) Edifici destinati a sedi istituzionali dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;
- e) Edifici destinati a sedi di Sale Operative dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;
- f) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica.

A3. Strutture Militari

- a) Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato.

A4. Infrastrutture

- a) Centrali Elettriche di importanza primaria;
- b) Strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio

della rete nazionale);

c) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

d) Porti, aeroporti, eliporti e stazioni ferroviarie individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

e) Strutture primarie connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);

f) Strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti.

B) "Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi rilevante per affollamenti e, quindi, ricadenti in classe III ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", sono individuati come di seguito riportati:

B1. Strutture per l'Istruzione sia pubbliche che private

a) Asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale comprese le strutture funzionali primarie annesse;

b) Palestre annesse agli edifici scolastici;

c) Sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.

B2. Strutture Civili

a) Edifici destinati a Uffici amministrativi dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;

b) Edifici destinati a Uffici amministrativi dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;

c) Uffici con notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali, centri civici, centri per convegni, mense e centri di aggregazione giovanili, ecc.);

d) Uffici giudiziari e penitenziari;

e) Edifici con elevato contenuto artistico e/o storico e/o patrimoniale quali musei e biblioteche;

f) Edifici per il culto con superficie utile > 200 mq;

g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali, sale per lo spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100 persone;

h) Edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile maggiore di 100 persone (Stadi, tribune, palazzetti dello sport);

i) Grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali e similari con superficie di vendita > 1500 mq;

j) Edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone;

k) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (orfanotrofi, case di riposo, oratori, ecc.).

B3. Strutture industriali

a) Edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti;

b) Edifici industriali nei quali avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose di cui all'Allegato A, del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i..

B4. Infrastrutture

a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, ecc.) ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;

- b) Opere di ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50.000 mc, o altezza del relativo sbarramento > 5 m;
- c) Discariche ed Impianti primari di depurazione che in caso di collasso possono determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, dal Funzionario responsabile della A.P. Referente per le azioni regionali in materia di rischio sismico nelle costruzioni e dal Funzionario responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare ed adottare gli elenchi aggiornati degli edifici e delle opere infrastrutturali definiti strategici, ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi, così come in narrativa al presente provvedimento suddivisi ed identificati e che qui si intendono integralmente riportati, per gli effetti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale:
www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
